# COMUNE DI VERGATO

**Città Metropolitana di Bologna**

Piazza Capitani della Montagna 1 – 40038 Vergato (BO) – tel. 051 6746700 – fax 051 912034


Prot. n. 2015/16670
Cat. 9 Cl. 3

ORDINANZA N. 92 /2015

**Oggetto**: Ordinanza per la custodia, la conduzione dei cani e la detenzione di strumenti di pulizia per la raccolta delle deiezioni canine.

## IL SINDACO

Preso atto delle reiterate e numerose segnalazioni pervenute in ordine al diffuso malcostume tenuto da alcuni proprietari di cani, i quali, non attenendosi alla normativa vigente, non ne raccolgono le deiezioni, abbandonandole su suolo pubblico, arrecando in tal modo grave pregiudizio al decoro urbano e causando rischi alla salute dei cittadini e degli animali;

Rilevata la necessità di garantire la tutela dell'igiene pubblica e il decoro dell'ambiente urbano nonché la salute dei cittadini e degli stessi animali;

Ritenuto opportuno richiamare i cittadini tutti a comportamenti più consoni alla civile convivenza, al rispetto per gli spazi comuni ed al corretto rapporto con gli animali da compagnia, di cui pure si riconosce l'importanza e dei quali si affermano i diritti;

Dato atto che per particolari spazi pubblici, per ragioni di ordine pratico legato alle caratteristiche del luogo, al particolare pregio o alla tipologia dei fruitori abituali, si rende necessario interdirne l'accesso agli animali;

Richiamati gli obblighi di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 (G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013) posti a carico dei proprietari e dei detentori di cani, in ordine alla conduzione degli animali ed all'obbligo di raccolta delle deiezioni, disposizione ministeriale che si intende attuare con la presente Ordinanza mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti in caso di mancata osservanza;

Richiamato inoltre il vigente regolamento di Polizia Urbana e Rurale ed in particolare gli articoli da 34 a 36bis;

Visti:

- la Legge n. 281 del 14/08/1991 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 07/04/2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 03/08/2015 "Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani
- l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Legge n. 689/1981;

## ORDINA

che i proprietari e/o i detentori di cani provvedano a:

1. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
2. portare al seguito una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
4. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
5. non condurre i cani nelle aree attrezzate a gioco per i bambini, nelle aiuole ove è vietato il calpestio, negli spazi pubblici che, per caratteristiche del suolo o della pavimentazione, rendano difficile o impossibile l'eventuale raccolta di deiezioni solide o, per il loro particolare pregio, possano essere danneggiate da deiezioni solide e liquide.
6. essere sempre muniti di strumenti idonei alla raccolta delle feci canine (paletta e/o sacchettino di raccolta). Detti strumenti devono essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza;
7. provvedere alla immediata rimozione delle feci del cane, facendo uso dei suddetti strumenti, anche nelle zone non pavimentate, nelle aiuole e aree a verde in cui è consentito l'accesso;
8. depositare le feci, introdotte in idonei sacchetti o involucri chiusi, nei cestelli portarifiuti o nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione umida dei rifiuti domestici;

## AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni a quanto disposto con la presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall' art. 7bis della Legge 689/1981 come segue :

- per le violazioni dei punti 2 e 6 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.. 25,00 (venticinque/00) ad €. 75,00 (settantacinque/00);
- per le violazioni dei punti 1, 3, 4, 5, 7, e 8 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 150 (centocinquanta/00);

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 689/1981, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridota della sanzione, con effetto liberatorio, per una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, al terzo del massimo della sanzione edittale.

## DISPONE

Che tutte le forze dell'Ordine, gli Organi di vigilanza della Polizia Municipale nonché le Guardie Giurate Zoofile, ognuno per le proprie competenze, sono tenute a vigilare, adottando provvedimenti sanzionatori, sull'osservanza della presente ed a richiedere ai conduttori degli animali la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata, nonché alla verifica della corretta iscrizione dei cani all'anagrafe canina;

Che la presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, si applica a chiunque, con la sola esclusione dei detentori dei cani in servizio di guida per i non vedenti o di supporto a disabili, delle forze armate, della Polizia, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco;

Che la presente Ordinanza venga inserita nel sito ufficiale del comune di Vergato e trasmessa all'Azienda USL di Bologna.

La presente Ordinanza è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

**RENDE NOTO CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (D.lgs.02 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/2000 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Polizia Municipale e Protezione Civile.

Vergato, lì 22/12/2015

COMUNE DI VERGATO
IL SINDACO

Il Sindaco
Massimo Gnudi